

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata telematica per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili aziendali e la fornitura dei detersivi e di prodotti in carta tessuto per l'igiene personale, con applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 29.01.2021 n. 51 (G.U.R.I. n. 42 del 19.02.2021), con le correzioni di cui al D.M. 24.09.2021 (G.U.R.I. n. 236 del 02.10.2021) – CPV 90910000-9 - riservata agli operatori economici, alle cooperative sociali di tipo B e/o loro consorzi di cui alla L. 381/1991 ed ai sensi dell'art. 61 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023

CIG: B46C7363CB

Premesse

Con decisione a contrarre Prot. n. 10941 del 30.09.2024, il Direttore di ACER Modena ha definito le condizioni per l'affidamento in appalto del servizio in oggetto.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la piattaforma di negoziazione digitale SATER (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://sater.regione.emilia-romagna.it/portale/index.asp>

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa manifestazione di interesse con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

I luoghi di svolgimento del servizio sono nel comune di Modena (codice NUTS ITH54)

1 Amministrazione aggiudicatrice

Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena (in seguito, per brevità, indicata come ACER della Provincia di Modena) – Via Cialdini, 5 - 41123 Modena C.F. e P. IVA 00173680364– Italia.

1.1 Denominazione e indirizzo: Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena (in seguito, per brevità, indicata come ACER della Provincia di Modena), Via Cialdini, 5 - 41123 Modena

1.2 Punti di contatto: Segreteria Appalti PEC gare.acermo@pec.it

1.3 Indirizzo internet: Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice, del profilo di committente e per l'accesso elettronico alle informazioni:
<https://www.aziendacasamo.it/ita/proceduranegoziatapulizie>

1.4 Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.): Dr. Ferruccio Masetti

Per richiesta di informazioni di carattere tecnico e amministrativo vedasi il successivo articolo 3.

2 Piattaforma telematica

2.1 La piattaforma telematica di negoziazione - SATER

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel "Regolamento di Utilizzo".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Amministrazione si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regolamento di Utilizzo", disponibile sul sito accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/registrazione>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile all'indirizzo <https://sater.regione.emilia-romagna.it/portale/index.asp>

Di norma l'ultimo venerdì di ogni mese la piattaforma non è accessibile causa manutenzione a partire dalle ore

13.00.

2.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata di seguito e nelle “Guide all’uso del sistema” accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 Identificazione

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la registrazione alla piattaforma SATER https://sater.regione.emilia-romagna.it/application/portale/registrazione_oe.asp con le modalità indicate nelle “Guide all’uso del Sistema” accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. La registrazione è gratuita.

La registrazione alla piattaforma deve essere richiesta unicamente da un Legale Rappresentante e/o procuratore

generale o speciale e/o soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'identificazione avviene tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) (l'accesso tramite SPID è possibile solo per gli utenti già abilitati).

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della piattaforma dall'account ad esso riconducibile; ogni azione inerente all'account all'interno della piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite comunicazione o pubblicazione nella piattaforma.

2.4 Gestore del sistema

Il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) è la piattaforma di e-procurement gestita da Intercent-ER.

ATTENZIONE: L'inserimento nella piattaforma SATER delle offerte può richiedere tempo, pertanto si raccomanda di attivarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine.

3 Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara (questo documento);
- Modulo 1 – istanza e dichiarazioni integrative;
- Modulo 2 – dichiarazione ausiliaria;
- Modulo 3 – offerta economica;
- DGUE (disponibile in formato elettronico su piattaforma SATER);
- Capitolato Speciale di Appalto
- DUVRI – documento valutazione rischi interferenziali

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo del committente ACER della Provincia di Modena nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, al link

<https://www.aziendacasamo.it/ita/proceduranegoziatapulizie>

3.2 Chiarimenti e comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Il termine per formulare richiesta di chiarimento è quindi fissato nelle ore 23:59 del 28.12.2024

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Eventuali comunicazioni della Stazione Appaltante e/o rettifiche alla documentazione di gara, verranno effettuate mediante pubblicazione sulla Piattaforma e sul sito istituzionale.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

3.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra amministrazione aggiudicatrice e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'amministrazione aggiudicatrice provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4 Oggetto dell'appalto – motivazione mancata suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, la natura delle prestazioni e lo scopo sociale che si intende promuovere richiedono unitarietà nella gestione e omogeneità delle prestazioni.

Per la tipologia di prestazioni richieste l'appalto garantisce comunque l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Oggetto dell'appalto è il servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione, ordinaria e periodica, come definite dall'art.1 lett. a), b), e) del D.M. 7 luglio 1997 n.274, negli Uffici siti in Viale Enrico Cialdini, 5 e 5/a in Modena, e presso il magazzino Aziendale sito in Modena via Martin Luter King, 16, nonché presso l'archivio Aziendale in Modena, via Dogali 57; l'appalto comprende anche la fornitura dei prodotti da pulizia, oltre che il sapone lava mani, e la carta igienica, e le salviette in rotoli per ogni bagno e antibagno, così come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.

5 Durata dell'appalto

L'appalto del servizio avrà una durata di mesi 12 decorrenti dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio stesso.

La data di inizio dell'esecuzione del servizio sarà comunicata formalmente all'aggiudicatario da parte della Stazione Appaltante; l'appaltatore sarà convocato per dare effettivo avvio all'esecuzione del servizio, e di tale avvio sarà redatto apposito verbale in contraddittorio col Direttore dell'Esecuzione. La consegna, intesa come ordine di immediato inizio, potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della stipula del contratto, una volta intervenuto il provvedimento di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà estendere la durata del servizio oltre il termine di durata contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, per ulteriori 12 mesi, nonché, al termine della prima estensione di ulteriori 12 mesi, inoltre, ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante potrà esercitare l'opzione di ripetizione contrattuale alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di mesi 18; ai sensi dell'art. 120 commi 10 e 11 del D. Lgs. 36/2023, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione, e nei limiti di importo complessivi di cui all'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante potrà secondo la propria convenienza e soltanto nel caso di soddisfazione nel servizio ricevuto dall'appaltatore procedere alle estensioni, ripetizioni, e proroga predette, ma potrà tuttavia astenersi dall'applicazione delle predette opzioni, ed in tal caso nulla sarà dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo per tali mancate estensioni/ripetizioni/proroga.

6 Corrispettivo a base di gara e finanziamento

L'importo del corrispettivo di appalto per la prima annualità non potrà, essere superiore all'importo a base d'asta depurato del ribasso offerto dall'aggiudicatario, a cui sarà aggiunta unicamente l'I.V.A. nelle aliquote di legge.

Si precisa che la cadenzatura periodica di talune operazioni potrà anche variare rispetto a quanto previsto nel

presente capitolato; talune operazioni potranno pertanto non essere richieste, o essere richieste in misura minimale, come pure potrebbero, invece, venire richieste in maniera maggiore a quanto previsto; ciò nel limite dell'importo contrattuale complessivo e previa quantificazione del corrispettivo relativo in contraddittorio con l'Appaltatore ai fini delle necessarie compensazioni e scorpori; la Stazione Appaltante si riserva pertanto la facoltà nell'ambito dell'importo contrattuale complessivo di variare i quantitativi previsti per ogni tipologia di prestazioni, ciò anche eventualmente oltre i limiti del così detto "quinto d'obbligo", secondo le modalità e nei limiti dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Il corrispettivo spettante all'appaltatore sarà quindi determinato "a corpo" in un corrispettivo mensile complessivo per quanto riguarda le attività ordinarie; ed un corrispettivo "a misura" mensile o occasionale per quanto riguarda le attività straordinarie e le forniture.

Non sarà ammessa l'esecuzione di prestazioni che comportino spese eccedenti a quelle pattuite senza la preventiva adozione, da parte dei competenti organi della Stazione Appaltante, di appositi provvedimenti di Variante all'appalto per la assunzione delle spese stesse.

Il corrispettivo che verrà a determinarsi per effetto del ribasso offerto dall'Appaltatore si intende onnicomprensivo di tutti i costi inerenti il servizio in appalto;

Il corrispettivo mensile a base di gara, su cui i concorrenti sono invitati a formulare il proprio ribasso, è così determinato:

- Per quanto riguarda l'esecuzione del servizio di pulizia in €/mese 3'800,00 (diconsi euro Tremilaottocento/00) fissi ed invariabili salvo revisione prezzi.
- Per quanto riguarda la fornitura del sapone lava mani, della carta igienica, delle salviette in rotoloni, in presunti €/mese 200,00 (diconsi euro Duecento/00) da determinarsi in funzione dei quantitativi effettivi forniti e secondo i prezzi unitari degli stessi, anch'essi fissi ed invariabili salvo revisione prezzi; stante inoltre la indeterminabilità del fabbisogno l'importo della fornitura potrà variare in aumento o diminuzione, anche oltre il sesto quinto, senza che ciò possa costituire diritto dell'appaltatore a compensi aggiuntivi.
- L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso è stimato in € 820.00 (diconsi euro Ottocentoventi/00). Si precisa che la valutazione degli stessi è contenuta nel DUVRI, secondo le indicazioni del D. Lgs. n. 123/2007 e dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008; gli oneri di sicurezza saranno liquidati all'appaltatore al termine del primo anno del servizio.
- L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad €/mese 2'800,00 calcolati sulla base delle ore di lavoro del personale impiegato, restando ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41 c. 14 del D. Lgs. n. 36/2023.
- Il contratto collettivo applicato è il CCNL del settore pulizia, disinfestazioni, servizi integrati/multiservizi siglato il 26.11.2021, richiamato dal D.D. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 52/2023, (codice alfanumerico unico K511 ai sensi dell'art. 16 quater del D.L. 76/2020 convertito in L. n. 120 del 11.9.2020).

L'importo complessivo presunto dell'appalto per la sua durata globale, al netto della eventuale revisione prezzi, è pertanto determinato in € **216'820/00** (diconsi euro **Duecentosedicimilaottocentoventi/00**) di cui € **820.00** (diconsi euro **Ottocentoventi/00**) oneri per le misure interferenziali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'appalto è finanziato coi fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

7 Revisione prezzi

Per la prima annualità il corrispettivo contrattuale come sopra determinato rimane fisso ed invariabile.

Nei casi di estensione, e ripetizione il corrispettivo potrà essere soggetto a revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, riferito alla data di stipula contrattuale per la seconda annualità, abbia registrato una variazione (in aumento o in diminuzione) superiore al 5.00%, ed in tal caso la variazione sarà riconosciuta nella misura dell'80.00% della variazione stessa dell'indice predetto; analogamente sarà calcolata la revisione prezzi per le annualità successive.

Nessuna altra aggiunta a qualsivoglia titolo potrà quindi spettare all'Appaltatore, il quale nel formulare la propria offerta dovrà tenere in considerazione ogni onere e spesa, diretti ed indiretti, occorrenti alla prestazione del servizio in appalto, ivi compresi gli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza.

8 Modifica del contratto in fase di esecuzione

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà estendere la durata del servizio oltre il termine di durata contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, per ulteriori 12 mesi, nonché, al termine della prima estensione di ulteriori 12 mesi, inoltre, ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante potrà esercitare l'opzione di ripetizione contrattuale alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di mesi 18; ai sensi dell'art. 120 commi 10 e 11 del D. Lgs. 36/2023, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione, e nei limiti di importo complessivi di cui all'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante potrà secondo la propria convenienza e soltanto nel caso di soddisfazione nel servizio ricevuto dall'appaltatore procedere alle estensioni, ripetizioni, e proroga predette, ma potrà tuttavia astenersi dall'applicazione delle predette opzioni, ed in tal caso nulla sarà dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo per tali mancate estensioni/ripetizioni/proroga.

9 Condizioni di partecipazione e Condizioni di esecuzione

La partecipazione, a norma dell'art. 61 c.1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è riservata agli operatori economici, alle cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Per gli operatori economici che siano Cooperative sociali di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) della L. 381/1991 il possesso del requisito è dimostrato dall'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo regionale delle Cooperative sociali.

Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in

età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettera d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Amministrazione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

1. partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
2. partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
3. partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
4. partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65 comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista

di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) individuati dalla Stazione Appaltante, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL pulizie multiservizi nel caso in cui l'aggiudicatario, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 dichiarasse di applicare un diverso CCNL.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel Capitolato Speciale di Appalto e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Sempre ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il concorrente si impegna inoltre in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei

mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a occupare almeno il 30% di lavoratori disabili o svantaggiati (soggetti con disabilità di cui all'art. 1 L. n. 68/99, persone svantaggiate di cui all'art. 4 L. 381/1991, altri soggetti di cui all'art. 21, L. 354/1975).

10 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo, e dichiararli nel DGUE.

L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

10.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Amministrazione ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

11 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

11.1 Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, di cui alla Legge n. 82 del 25.1.1994 e al D.M. n. 274 del 7.7.1997.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione aggiudicatrice tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il presente requisito verrà dichiarato tramite compilazione della sezione E.1.2 - Iscrizione in un registro commerciale, del DGUE.

- b) **iscrizione** all'Albo Regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 9, comma 1 Legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'iscrizione all'albo dovrà essere in corso di validità alla data del termine per la presentazione delle offerte; la Cooperativa Sociale potrà essere iscritta nell'albo regionale della regione di appartenenza o della regione Emilia Romagna;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nell'albo è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione aggiudicatrice tramite il FVOE. Gli operatori economici caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

Il presente requisito verrà dichiarato tramite compilazione della sezione E.1.3 del DGUE.

11.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il concorrente deve avere realizzato nell'ultimo triennio per ogni annualità (*) un fatturato lordo almeno triplo all'importo posto a base di gara per singola annualità (€ 48'000,00), quindi di almeno € 144'000,00 annui.

Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio del triennio considerato, oppure mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA, con evidenza del dato relativo.

(*) Si precisa che per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando di gara; Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Per la particolare natura e modesta entità del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante e a tutela dell'interesse pubblico, richiedere una entità del requisito superiore a quanto indicato all'art. 100, comma 11, D. Lgs. n. 36/2023 (doppio del valore stimato dell'appalto).

Il presente requisito verrà dichiarato tramite compilazione della sezione E.2.4 – Fatturato annuo specifico, del DGUE.

11.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve dimostrare di aver eseguito nell'ultimo triennio (il contratto deve essere stato avviato oppure concluso nel triennio 2022-2023-2024) almeno tre servizi analoghi per altri enti o pubbliche amministrazioni.

La comprova del requisito, è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

Il presente requisito verrà dichiarato tramite compilazione della sezione E.3.3 - Prestazione di servizi del tipo specificato, del DGUE.

11.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE e Coassicurazioni

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

11.4.1 Requisito di idoneità professionale

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

11.4.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'esecuzione di servizi analoghi deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

11.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

11.5.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

11.5.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel numero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

12 Avalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena

l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli presentando nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

13 Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il subappalto è pertanto consentito nei limiti del 49,99% dell'importo contrattuale.

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di garantire l'unicità del servizio. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

14 Garanzia provvisoria

L'offerta, ai fini della garanzia di effettiva sottoscrizione del contratto da parte del concorrente aggiudicatario, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106, comma 1 del Codice, pari al 1% dell'importo a base di gara in relazione alla prima annualità, pari a € 48'000,00, per cui l'importo garantito ammonta a € **480.00**; si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, tramite cauzione o di fideiussione, o versamento diretto sul c/c della Stazione Appaltante.

Nel caso di costituzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. (Con comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016 è stato precisato che possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti al pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.)

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando il sito internet oppure l'indirizzo PEC presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di costituzione della garanzia mediante versamento diretto sul conto corrente della Stazione Appaltante, l'importo versato non sarà produttivo di interessi, e verrà restituito ai concorrenti non aggiudicatari al momento della pronuncia dell'aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario al momento della stipula contrattuale; la garanzia deve essere costituita mediante bonifico bancario da effettuarsi preliminarmente all'invio dell'offerta, ed alla stessa deve essere allegata la ricevuta del bonifico stesso;

il bonifico bancario è da effettuarsi sul seguente conto corrente bancario intestato a: AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA presso EMIL BANCA – CREDITO COOPERATIVO,

SOCIETA' COOPERATIVA - filiale di Modena Via Giardini - IBAN: IT27T0707212903000000739333, indicando quale causale obbligatoria l'oggetto della procedura di gara seguito dalle specifiche della tipologia di garanzia resa.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 20% in caso di possesso di certificazione **UNI/PdR 125**. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15 Sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura

di gara; si precisa al riguardo che questa Stazione Appaltante non terrà alcun registro dei Concorrenti che abbiano effettuato il sopralluogo; pertanto la mancanza dell'attestazione di sopralluogo fra la documentazione presentata dal Concorrente darà luogo in prima istanza alla richiesta di regolarizzazione, da parte di A.C.E.R. Modena al Concorrente stesso, ai sensi dell'art. 101 del Codice; qualora poi il Concorrente sia sprovvisto del predetto attestato di sopralluogo e quindi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di integrazione verrà escluso dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti entro il termine ultimo utile delle **ore 12.00 del giorno 13.12.2024** dovranno inviare RICHIESTA DI SOPRALLUOGO inoltrando una PEC all'indirizzo gare.acermo@pec.it riportante nell'oggetto la dicitura "PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO PULIZIE – RICHIESTA SOPRALLUOGO", nella richiesta dovranno essere specificati:

- la ragione sociale ed il codice fiscale del concorrente
- la sede
- il nome e cognome ed i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo

la richiesta dovrà specificare inoltre l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC a cui inviare la convocazione per il sopralluogo.

Il sopralluogo verrà effettuato esclusivamente alle date ed orari di seguito indicati alla presenza di un incaricato di A.C.E.R. Modena, presso gli immobili oggetto del servizio, con inizio in Modena viale Enrico Cialdini, 5, nelle giornate del **16 e 18 Dicembre 2024** nelle fasce orarie dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (ultimo appuntamento), nelle giornate **del 17 e 19 Dicembre 2024** anche nelle fasce orarie dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (ultimo appuntamento).

Data e orario assegnati per il sopralluogo saranno comunicati a cura di A.C.E.R. Modena al recapito indicato dal richiedente; non saranno quindi ammessi al sopralluogo soggetti che si presentino al di fuori della data e dell'orario loro assegnato, come pure non saranno ammessi spostamenti di date ed orari, e/o richieste di appuntamenti in giornate o orari differenti da quelli prefissati; ciò, sia ai fini di garantire le medesime condizioni di partecipazione a tutti i concorrenti.

All'atto del sopralluogo il concorrente o suo rappresentante dovrà sottoscrivere e ritirare l'attestato a conferma dell'effettuato sopralluogo da inserire nella "busta telematica A – Documentazione Amministrativa".

Il sopralluogo potrà essere effettuato da:

- un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro
- da soggetto diverso munito di delega
- saranno ammessi al sopralluogo anche soggetti muniti di procura speciale conferita innanzi a pubblico ufficiale o ad un notaio dal legale rappresentante del concorrente.

Saranno ammessi all'effettuazione del sopralluogo e sarà loro rilasciata l'Attestazione di avvenuto sopralluogo soltanto i soggetti indicati nei su estesi paragrafi; tali soggetti:

- Tutti i soggetti dovranno identificarsi a mezzo di copia di documento di identità personale;

- Il legale rappresentante e/o il direttore tecnico dovranno qualificarsi a mezzo di copia di visura Camerale C.C.I.A.A. da cui risultino le proprie cariche;

- I procuratori speciali dovranno essere muniti di della procura in originale o in copia autentica;

- I soggetti delegati dal concorrente dovranno essere muniti di delega, all'effettuazione del sopralluogo della gara specifica, da parte del legale rappresentante del concorrente, su carta intestata dell'azienda con timbro e firma in originale, accompagnata da copia di documento di identità del delegante in corso di validità.

- I soggetti che effettueranno il sopralluogo in rappresentanza di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti, dovranno essere muniti delle deleghe di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, redatte su carta intestata delle aziende medesime e sottoscritte con timbro e firma in originale dai rispettivi legali rappresentanti, ed accompagnate da copia di documento di identità del delegante in corso di validità. I soggetti che effettueranno il sopralluogo in rappresentanza di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete già costituiti dovranno essere muniti della delega del mandatario/capofila.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata all'incaricato della Stazione Appaltante che ammetterà i soggetti all'effettuazione del sopralluogo; tale documentazione sarà trattenuta agli atti di ufficio segregata a comprova della regolarità delle posizioni dei soggetti effettuanti il sopralluogo stesso.

16 Patto di integrità

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 si applica L'INTESA PER LA LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA sottoscritta in data 28.09.2023 fra la Regione Emilia Romagna e le Prefetture del territorio regionale per cui:

- è acquisita l'informazione antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., oltre che nei casi ivi previsti, anche per appalti e concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00 per contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000,00 e per subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000,00

- per le attività considerate "sensibili" individuate dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, nonché per gli ulteriori settori individuati con Ord. n. 91/2012 dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione secondo l'art. 5-bis c. 2 lett. h-bis) del DL 74/2012 (conv. l. 122/2012), l'informazione antimafia è acquisita, indipendentemente dal valore, mediante la consultazione dei relativi elenchi (c.d. White-list) all'uopo istituiti, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal DPCM 24 Novembre 2016, fatta salva la possibilità per le Prefetture di svolgere ulteriori accertamenti circa l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e l'insussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto legislativo.

Allo scopo di perseguire le finalità di cui sopra si applicano le seguenti misure:

a) nell'ipotesi in cui le Prefetture competenti non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui

all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto sarà sottoposto a condizione risolutiva espressa nell'ipotesi di successiva emissione di informazione antimafia interdittiva anche a norma dell'art. 89-bis del decreto legislativo n.159/2011 o al termine del periodo di applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del D. Lgs. 159/2011, introdotte dall'art. 49 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233;

b) l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

c) l'appaltatore è tenuto ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dal subappaltatore;

d) la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle c.d. white-list, per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla l. 190/2012 nonché al D.L. n. 74/2012 convertito in l. 122/2012;

e) l'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle proprie imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico;

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

17 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo, in relazione al valore complessivo dell'appalto, ammonta ad **€ 18.00**

18 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'istanza e la documentazione di offerta devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07 Gennaio 2025** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100Mb per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i formati .pdf, .p7m (e nei casi consentiti dalla Piattaforma file compressi .7z, .rar, .zip).

19 Regole per la presentazione dell'offerta

La presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte tecnica ed economica deve essere effettuata mediante la Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nelle guide all'uso della piattaforma, accessibili dal sito indicato al paragrafo 1.1 del presente Disciplinare.

L'offerta è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;**
- B. Offerta tecnica;**
- C. Offerta economica;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

20 Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione del patto d'integrità e il difetto di sottoscrizione dello stesso sono sanabili;
- la mancata presentazione (o la presentazione priva di sottoscrizione) del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato è sanabile, mediante soccorso istruttorio, solo a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano stati costituiti entro tale termine. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- è sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.);
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Le integrazioni vanno presentate tramite la Piattaforma rispondendo alla comunicazione di soccorso istruttorio inviata dalla Stazione Appaltante.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

21 Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per allegare la seguente documentazione:

- Modulo 1 – istanza e dichiarazioni integrative;
- Eventuale procura del firmatario;
- Modulo Attestazione Assolvimento Imposta di Bollo qualora non venga assolto direttamente il versamento secondo le indicazioni di Agenzia Entrate;
- Garanzia provvisoria;
- DGUE (disponibile in formato elettronico su piattaforma SATER);
- Modulo 2 – dichiarazione ausiliaria - eventuale;
- Documentazione aggiuntiva soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi, GEIE, ecc.
- Documentazione Avvalimento – eventuale;
- Documentazione aggiuntiva in caso di concordato preventivo con continuità aziendale
- Attestazione di versamento del contributo ANAC
- Attestato di avvenuto sopralluogo
- Eventuale documentazione inerente alla redazione del rapporto sulla situazione del personale qualora soggetti
- Dichiarazioni a firma di ciascun “Titolare effettivo” ulteriore rispetto al soggetto che presenta la domanda
- DUVRI – documento valutazione rischi interferenziali sottoscritto digitalmente per accettazione;

21.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **Modulo 1**, allegato al presente Disciplinare

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di **esclusione ai sensi** degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante (le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- gli elementi di identificazione del concorrente;
- l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara;
- l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e di assumersi l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto di affidamento alle condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto, nonché alle condizioni previste dalla disciplina vigente in materia;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il contenuto del successivo paragrafo relativo al trattamento dei dati personali e informativa privacy;
- l’indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE);
- la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lettera b), c), d) del Codice, dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore speciale o generale munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda **copia conforme all'originale della procura**. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

21.2 Assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite:

- F24,
- bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate,
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate,

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico.

In alternativa il concorrente può **acquistare la marca da bollo da Euro 16,00** e compilare e sottoscrivere digitalmente il modulo "Attestazione Assolvimento Imposta di Bollo" e lo allega all'istanza. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di **esenzione** il concorrente indica la norma da cui deriva l'esenzione sul Modulo 1.

21.3 Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

21.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente per ciascun ausiliario allega:

- 1) Dichiarazione di avvalimento (Modulo 2) - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 2) Contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti.

21.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

22 Contenuto della busta telematica "Offerta Tecnica"

Il concorrente inserisce nell'apposita sezione Busta Tecnica della piattaforma SATER, a pena di esclusione, la propria offerta tecnica

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica descrittiva dei servizi offerti;
- b) l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.
- c) ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.
- d) relazione che per ogni criterio e sub criterio sotto riportato vada a specificare la proposta tecnico-organizzativa del concorrente; la relazione deve essere in formato A4 e carattere con corpo 12; essa dovrà essere suddivisa in paragrafi pari al numero dei criteri e sub criteri ai quali il concorrente intenda formulare riscontro al fine dell'assegnazione del punteggio relativo.

Criterio 1)

PROGETTO SPECIFICO INERENTE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI

Sub criterio 1a) – Incidenza Occupazionale: monte ore settimanale.

L'attribuzione del punteggio è commisurata al rapporto tra il monte ore persone svantaggiate ed il totale complessivo delle ore dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione della prestazione. Il punteggio verrà attribuito alle offerte che prevedano un monte ore superiore o uguale al 30%; attribuendo il punteggio massimo all'offerta che avrà previsto il monte ore maggiore, e punteggi proporzionalmente decrescenti alle altre offerte.

Sub criterio 1b) – Progetto di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 4, c. 1, L. 381/91.

Metodologia applicata nelle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori; mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori (tipo di contratto, qualifica, regime previdenziale, inquadramento), metodologia di accompagnamento delle persone inserite con particolare riferimento ad una graduale autonomizzazione e responsabilizzazione e percorsi formativi con l'indicazione degli obiettivi perseguiti.

Sub criterio 1c) – Organizzazione del lavoro e sistema di gestione delle risorse umane.

Modalità organizzative di impiego, sistema premiante, percorsi di carriera, partecipazione alla vita dell'impresa.

Sub criterio 1d) - Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano:

- a) Misura di flessibilità oraria in entrata, uscita
- b) Part time, aspettativa per motivi personali
- c) Integrazione economica a congedi parentali
- d) Formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione della inclusione delle persone con disabilità.

Criterio 2)

PROGETTO TECNICO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

Sub criterio 2a) – Organizzazione del lavoro, modalità di verifica e frequenza sulla prestazione svolta.
L'elaborato dovrà evidenziare la metodologia utilizzata per l'organizzazione del lavoro e la sua regolare esecuzione.

Sub criterio 2b) – Soluzioni organizzative adottate per ovviare alle assenze del personale.

L'elaborato dovrà evidenziare la metodologia utilizzata per ovviare alle assenze del personale e alle eventuali soluzioni adottate.

Sub criterio 2c) – Presenza nell'organico aziendale della figura di Educatore Professionale, con qualifica di Educatore Professionale socio-pedagogico, iscritto al relativo albo.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, allegare certificazione o attestazione di possesso del requisito.

Criterio 3)

MISURE DI RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEL SERVIZIO PROPOSTO.

Sub criterio 3a) – Utilizzo di prodotti nel rispetto dei criteri ambientali minimi.

fornire elenco contenente l'indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso delle etichette ambientali occorre descrivere dettagliatamente le caratteristiche, anche tecniche dell'etichetta equivalente posseduta.

Sub criterio 3b) – Piano formativo e di aggiornamento che l'Operatore economico intende implementare per la corretta erogazione del servizio.

Saranno valutati i percorsi formativi e di aggiornamento del personale ulteriori rispetto a quelli previsti come obbligatori, ex lege o in base al Capitolato Speciale d'appalto, purchè attinenti ai servizi in appalto ovvero che costituiscano misure superiori di tutela della sicurezza o della salute sui luoghi di lavoro offerta dall'aggiudicatario per il personale addetto ai servizi nel corso dell'intera durata contrattuale.

Sub criterio 3c) – Uso di detersivi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato; e Fornitura esclusivamente di prodotti in carta tessuto (carta igienica) costituita da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024

La quota di riciclato deve essere dimostrata con un'etichetta quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti; al fine della valutazione l'operatore economico deve indicare nel progetto la quota di detersivi con tali caratteristiche che verranno usati rispetto al quantitativo dei detersivi totale.

Le caratteristiche dei prodotti in carta dovranno risultare da schede tecniche del produttore; i prodotti presi a riferimento diverranno poi impegnativi per l'aggiudicatario per l'intera durata dell'appalto.

Criterio 4)

SISTEMA DI AUTOCONTROLLO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO.

Sub criterio 4a) – Procedure di coordinamento e controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali e monitoraggio dei livelli di servizio.

Sub criterio 4b) – Metodologia utilizzata per l'autocontrollo e periodicità con la quale verranno eseguiti i controlli

Criterio 5)

MISURE DI SICUREZZA SUL LAVORO DEL SERVIZIO PROPOSTO.

Descrizione del sistema e delle procedure adottate dal concorrente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; Allegare, in caso di possesso, la certificazione OHSAS 18001;

Criterio 6)

PROPOSTE MIGLIORATIVE.

Sub criterio 6a) – Piano migliorativo della qualità del servizio.

Eventuali migliorie che si intendono offrire per migliorare il grado di qualità del servizio (senza ulteriori oneri a carico dell'Ente) inerenti la logistica, i tempi, le modalità e le attrezzature tecniche finalizzate al miglioramento del servizio offerto.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al precedente punto del presente Disciplinare relativo alla sottoscrizione della domanda di partecipazione.

L'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

ACCESSO AGLI ATTI SULL'OFFERTA TECNICA

Il concorrente allega una dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e

commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

23 Contenuto della busta telematica “Offerta economica”

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica dovrà essere formulata utilizzando il Modulo 3 – Offerta Economica, e dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a) Ribasso percentuale, sull'importo complessivo posto a base d'asta, al netto di iva e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifre e quella espressa in lettere verrà presa in considerazione quella espressa in lettere;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei costi della manodopera.

Per la verifica dei dati richiesti al precedente punto b), ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008, a titolo collaborativo, si richiede di allegare all'offerta economica una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui vengono specificate le misure di sicurezza che verranno adottate sul luogo di lavoro, stante la cifra dichiarata.

Per la verifica dei dati richiesti al precedente punto c), a titolo collaborativo, si richiede di allegare all'offerta economica la stima dei costi della manodopera.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 110 comma 4 lett. a) del d. lgs. 36/2023). In caso di costi medi orari inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del d. lgs. 36/2023, debbono essere fornite opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata e l'aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

- in caso di discordanza tra il ribasso indicato nel modulo di offerta economica e quello indicato all'interno della piattaforma SATER, prevarrà quello indicato nel modulo;

- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre e quelli indicati in lettere, si intenderanno validi i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante;

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nel presente Disciplinare di gara dovrà inserire la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL.

24 Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	70	Soglia di sbarramento 50 punti
Offerta economica	30	
TOTALE	100	

24.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei punteggi discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

OFFERTA TECNICA - 70 PUNTI							
Criteri di valutazione				D	T	Q	P max
1	PROGETTO SPECIFICO INERENTE L'INSERIMENTO DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI	1a	Il punteggio verrà attribuito alle offerte che prevedano un monte ore superiore o uguale al 30%; attribuendo il punteggio massimo all'offerta che avrà previsto il monte ore maggiore, e punteggi proporzionalmente decrescenti alle altre offerte			4	24
		1b	Progetto di inserimento lavorativo ai sensi dell'art.4, c.1, L. 381/91. Metodologia applicata	6			

			nelle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori; mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori (tipo di contratto, qualifica, regime previdenziale, inquadramento), metodologia di accompagnamento delle persone inserite con particolare riferimento ad una graduale autonomizzazione e responsabilizzazione e percorsi formativi con l'indicazione degli obiettivi perseguiti.				
		1c	Organizzazione del lavoro e sistema di gestione delle risorse umane. Modalità organizzative di impiego, sistema premiante, percorsi di carriera, partecipazione alla vita dell'impresa.	6			
		1d	Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano:	1) flessibilità oraria in entrata, uscita		2	
				2) Part time, aspettativa per motivi personali		2	
				3) Integrazione economica a congedi parentali		2	
				4) Formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione della inclusione delle persone con disabilità		2	
2	PROGETTO TECNICO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	2a	Organizzazione del lavoro, modalità di verifica e frequenza sulla prestazione svolta.	3			8
		2b	Soluzioni organizzative adottate per ovviare alle assenze del personale.	3			
		2c	Presenza nell'organico aziendale della figura di Educatore Professionale		2		
3	MISURE DI	3a	Utilizzo di prodotti nel rispetto dei criteri	8			22

	RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEL SERVIZIO PROPOSTO		ambientali minimi				
		3b	Piano formativo e di aggiornamento che l'operatore economico intende implementare per la corretta erogazione del servizio	6			
		3c	<p>Uso di detersivi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato;</p> <p>Fornitura esclusivamente di prodotti di carta in tessuto (carta igienica) costituita da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.</p>			8	
4	SISTEMA DI AUTOCONTROLLO SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO	4a	Procedure di coordinamento e controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali e monitoraggio dei livelli di servizio	2			4
		4b	Metodologia utilizzata per l'autocontrollo e periodicità con la quale verranno eseguiti i controlli.	2			
5	MISURE DI SICUREZZA SUL LAVORO DEL SERVIZIO PROPOSTO	5	Sistema e delle procedure adottate dal concorrente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Eventuale possesso della certificazione OHSAS 18001	4			4
6	PROPOSTE MIGLIORATIVE	6	Piano migliorativo della qualità del servizio: eventuali migliorie che si intendono offrire per migliorare il grado di qualità del servizio (senza ulteriori oneri a carico dell'Ente) inerenti la logistica, i tempi, le modalità e le attrezzature tecniche finalizzate al miglioramento del servizio offerto	8			8
sommano							70

24.2 valutazione motivazionale dei criteri

SUB CRITERIO 1.b) Progetto di inserimento lavorativo ai sensi dell'art.4, c.1, L. 381/91: Sarà valutata la metodologia applicata nelle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori; mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori (tipo di contratto, qualifica, regime previdenziale, inquadramento), metodologia di accompagnamento delle persone inserite con particolare riferimento ad una graduale autonomizzazione e

responsabilizzazione e percorsi formativi con l'indicazione degli obiettivi perseguiti. In particolare saranno valutati la struttura organizzativa che l'offerente si impegna a realizzare per l'erogazione del servizio, con particolare riferimento al progetto di inserimento ed accompagnamento dei lavoratori svantaggiati. Nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, della chiarezza, dell'eshaustività, della funzionalità della soluzione proposta dall'offerente.

SUB CRITERIO 1.c) Organizzazione del lavoro e sistema di gestione delle risorse umane: Saranno valutate le modalità organizzative di impiego, sistema premiante, percorsi di carriera, partecipazione alla vita dell'impresa. Nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, della chiarezza, dell'eshaustività, della funzionalità della soluzione proposta dall'offerente.

SUB CRITERIO 2.a) Organizzazione del lavoro, modalità di verifica e frequenza sulla prestazione svolta. Saranno valutate l'efficacia del piano di lavoro e l'adeguatezza delle metodologie e dei sistemi proposti, in relazione sia all'esecuzione del servizio richiesto, sia alla frequenza della prestazione.

SUB CRITERIO 2.b) Soluzioni organizzative adottate per ovviare alle assenze del personale. Saranno valutate le soluzioni concrete proposte dall'offerente e relative alle modalità e a i tempi per garantire la massima efficienza nella sostituzione degli addetti assenti (sia in caso di assenza programmata che in caso di assenza imprevista) e mantenere inalterata la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio.

SUB CRITERIO 3.a) Utilizzo di prodotti nel rispetto dei criteri ambientali minimi (es. Ecolabel europe, Der Blauer Engel, Nordic Ecolabel). Il concorrente deve fornire elenco contenente l'indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso delle etichette ambientali occorre descrivere dettagliatamente le caratteristiche, anche tecniche dell'etichetta equivalente posseduta. Il punteggio verrà assegnato in misura proporzionale ai prodotti utilizzati rispondenti ai requisiti di cui al D.M. n. 51/2021.

SUB CRITERIO 3.b) Piano formativo e di aggiornamento che l'operatore economico intende implementare per la corretta erogazione del servizio. Saranno valutati i percorsi formativi e di aggiornamento del personale ulteriori rispetto a quelli previsti come obbligatori, ex lege o in base al Capitolato Speciale d'appalto, purché attinenti ai servizi in appalto ovvero che costituiscano misure superiori di tutela della sicurezza o della salute sui luoghi di lavoro offerta dall'aggiudicatario per il personale addetto ai servizi nel corso dell'intera durata contrattuale.

SUB CRITERIO 4.a) Procedure di coordinamento e controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali e monitoraggio dei livelli di servizio. In particolare sarà valutato il sistema di coordinamento e autocontrollo sulla qualità del servizio. Nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, della chiarezza, della funzionalità e della coerenza con le soluzioni proposte nell'offerta tecnica finalizzate all'ottenimento di un servizio efficiente. Sarà valutata positivamente la maggiore frequenza e puntualità delle verifiche.

SUB CRITERIO 4.b) Metodologia utilizzata per l'autocontrollo e periodicità con la quale verranno eseguiti i controlli. In particolare sarà valutato il sistema di autocontrollo sulla qualità del servizio. Nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, della chiarezza, della funzionalità e della coerenza con le soluzioni proposte nell'offerta tecnica. Sarà valutata positivamente la maggiore frequenza e puntualità dei controlli.

CRITERIO 5 Misure di sicurezza sul lavoro del servizio proposto: Si valuterà il sistema e le procedure adottate dal concorrente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In caso di possesso della certificazione OHSAS 18001 verranno comunque attribuiti i 5 punti a disposizione della Commissione.

CRITERIO 6 Piano migliorativo della qualità del servizio: Verranno considerate migliori le soluzioni che prevedono nell'ambito della relazione tecnica presentata le più soddisfacenti e funzionali proposte aggiuntive. Si precisa che l'impresa dovrà indicare concretamente per ogni servizio aggiunto: lo specifico punto del capitolato d'appalto cui la proposta fa riferimento, una descrizione chiara ed esaustiva della miglioria offerta, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

24.4 soglia minima di sbarramento

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo.

24.5 metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Ogni commissario di Commissione Giudicatrice assegnerà il punteggio previsto nella tabella sopra riportata mediante l'attribuzione a ciascuno dei criteri e sub criteri "Discrezionali" – "D" della stessa tabella sopra riportata, mediante l'attribuzione di un coefficiente di merito come sotto riportato:

Valutazione	coefficiente
ECCELLENTE	1.00
OTTIMO	0.90
BUONO	0.80
DISCRETO	0.70
SUFFICIENTE	0.60
QUASI SUFFICIENTE	0.50
INSUFFICIENTE	0.40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0.30
NEGATIVO	0.20
QUASI DEL TUTTO ASSENTE – QUASI COMPLETAMENTE NEGATIVO	0.10
ASSENTE – COMPLETAMENTE NEGATIVO	0.00

Ogni commissario di Commissione Giudicatrice assegnerà il punteggio previsto nella tabella sopra riportata mediante l'attribuzione del relativo punteggio a ciascuno dei criteri e sub criteri "Tabellari" – "T" della stessa tabella sopra riportata nei casi in cui il criterio risulti pienamente soddisfatto, mentre non sarà assegnato alcun punteggio nel caso il criterio non risulti pienamente soddisfatto.

Ogni commissario di Commissione Giudicatrice assegnerà il punteggio previsto nella tabella sopra riportata mediante l'attribuzione del relativo punteggio a ciascuno dei criteri e sub criteri "Quantitativi" – "Q" della

stessa tabella sopra riportata assegnando per ogni criterio sub criterio coefficiente 1.00 all'offerta maggiore e coefficienti decrescenti mediante interpolazione lineare alle altre offerte.

Per ogni criterio e/o sub criterio sarà poi effettuata la media aritmetica dei punteggi assegnati da ogni commissario ottenendo così in relazione ad ogni concorrente il punteggio medio per ogni criterio.

24.6 calcolo dei coefficienti per l'attribuzione del punteggio dell'offerta economica

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara per ogni lotto e di ogni Ente e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

Quanto all'offerta economica, la Commissione Giudicatrice attribuisce al ribasso offerto da ogni concorrente un coefficiente 1.00 al ribasso maggiore, e coefficienti decrescenti alle offerte inferiori, tramite la Formula con interpolazione lineare:

$$C_i = \text{Ribasso A} / \text{Ribasso max}$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ribasso A = ribasso percentuale del concorrente A – B - C

Ribasso max = ribasso percentuale maggiore

24.8 calcolo dei punteggi dell'offerta tecnica

Quanto all'offerta tecnica la commissione giudicatrice procede per ogni requisito/sub requisito ad attribuire ad ogni concorrente il punteggio relativo mediante la moltiplicazione del coefficiente di ogni requisito/sub requisito, come sopra assegnato, moltiplicato per il punteggio per lo stesso requisito/sub requisito; si ottiene così per ogni concorrente e per ogni requisito/sub requisito il punteggio conseguito dal concorrente stesso; la sommatoria dei punteggi di ogni requisito/sub requisito per ogni concorrente costituisce il punteggio tecnico complessivo conseguito dal concorrente stesso.

All'interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell'offerta tecnica di ogni concorrente; i punteggi relativi ai criteri/sub criteri saranno riportati dettagliatamente nei verbali di Commissione Giudicatrice.

24.9 calcolo dei punteggi dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica la commissione giudicatrice procede ad attribuire ad ogni concorrente il punteggio relativo mediante la moltiplicazione del coefficiente come sopra assegnato, moltiplicato per il punteggio globale dell'offerta economica (30 punti); ottenendo così per ogni concorrente il punteggio conseguito per l'offerta economica.

24.10 Punteggio globale

Per ogni concorrente il punteggio globale conseguito sarà dato dalla somma dei rispettivi punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

Il concorrente che avrà ottenuto il punteggio globale maggiore sarà dichiarato aggiudicatario; nel caso di parità di punteggio globale sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore nell'offerta tecnica.

25 Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, pari a n. 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

26 Svolgimento operazioni di gara

26.1 svolgimento delle operazioni – impiego piattaforma digitale SATER – prima seduta di gara

La prima sessione di gara avrà luogo il giorno **14 Gennaio 2025 alle ore 9.00**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che le sedute pubbliche virtuali saranno effettuate attraverso il portale SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

Si precisa inoltre che non sarà ammessa la presenza dei rappresentanti dei concorrenti presso il seggio di gara nella sede della Stazione Appaltante, in quanto la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale), sono garantite dalla piattaforma SATER.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica. Tutte le comunicazioni riguardanti aggiornamenti ad altra ora o a giorni successivi della suddetta seduta e parimenti le successive sedute di gara saranno comunicate ai concorrenti mediante la piattaforma SATER con congruo anticipo.

26.2 Verifica documentazione amministrativa

Il Seggio di gara per la fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente per ciascun lotto, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dalla piattaforma, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d del Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26.3 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma SATER ai concorrenti ammessi.

La Commissione Giudicatrice, con il supporto del Responsabile di Progetto, procede all'apertura delle offerte tecniche. Successivamente procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla piattaforma SATER.

La Commissione Giudicatrice rende verbalizzazione in merito a:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma SATER consentirà la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice, con il supporto del Responsabile di Progetto, procede all'apertura delle offerte economiche. Dopo di che procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dalla graduatoria globale dei punteggi.

Il concorrente che avrà ottenuto il punteggio globale maggiore sarà dichiarato primo in graduatoria; nel caso di parità di punteggio globale sarà dichiarato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

27 Verifica anomalia offerte

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

28 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il RUP può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, dandone comunicazione agli offerenti ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. a) del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente

disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 120 giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata con la comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare **la garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53, comma 4, del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

29 Precisazioni e avvertenze

- a. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione;
- b. L'Amministrazione aggiudicatrice, in caso di mutate necessità di servizio o di motivi di pubblico interesse, ovvero qualora reputi non convenienti, a proprio insindacabile giudizio, le condizioni offerte, si riserva di non procedere all'aggiudicazione. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze;
- c. La partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate;
- d. Con la partecipazione l'operatore economico dichiara di impegnarsi, ai sensi dell'art. 102, comma 1 del Codice, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, e a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con

disabilità o svantaggiate;

- e. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua dall'Amministrazione medesima;
- f. Per quanto non previsto nel bando di gara e nel presente disciplinare, si richiama la normativa vigente in materia, il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. nonché il DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii.;

30 Obblighi relativi a tracciabilità dei flussi finanziari

I contratti d'appalto conclusi in esito alla presente procedura sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

I contratti sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza dei contratti conclusi in esito alla presente procedura.

31 Trattamento dei dati personali e informativa privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche detto in seguito semplicemente Regolamento Europeo), si evidenzia che per effetto della costituzione del rapporto contrattuale e nel corso dello svolgimento dello stesso, la Stazione Appaltante si troverà a raccogliere e trattare i dati personali comunicati dall'Appaltatore;

Sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo web:

http://www.aziendacasamo.it/data/files/allegati/INFORMATIVA%20ESTESA%20AI%20CLIENTI%20E%20FORNITORI%202018%20GDPR_636650175523372615.pdf

è disponibile l' informativa privacy per i fornitori.

32 Responsabile unico del progetto

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, si precisa che il Responsabile unico del progetto dell'appalto in oggetto è il Direttore di ACER Modena, Dr. Ferruccio Masetti, i contatti per motivazioni diverse dalla richiesta di chiarimenti possono essere i seguenti: gare.aceremo@pec.it – 059 891838

33 Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna - Paese: Italia (IT) Telefono: 051 341501.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Dr. Ferruccio Masetti)